



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 222 della seduta del 31 maggio 2021.

Oggetto: Integrazione deliberazione della G.R. n. 28 del 17.02.2017.

Presidente F.F. F.to Dott. Antonino SPIRLI'

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente Generale: F.to Avv. Eugenia MONTILLA

Dirigente di Settore:

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ANTONINO SPIRLÌ	Presidente F.F.	X	
2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
3	SERGIO DE CAPRIO	Componente		X
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
6	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
7	FRANCESCO TALARICO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale Reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n°246780 del 31/05/2021

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che

- l'art. 216, comma 12, del nuovo Codice dei Contratti stabilisce che alla nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento pubblico soggette all'applicazione del D. Lgs. 50/2016 provvede, sino all'intervenuta disciplina in materia di iscrizione all'Albo istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'organo della stazione appaltante deputato alla scelta dell'affidatario del contratto secondo regole di competenza e trasparenza predeterminate;
- con deliberazione n. 28 del 17.02.2017 la Giunta regionale ha approvato specifici criteri per la nomina delle commissioni giudicatrici, a cui sono tenuti i dipartimenti regionali e le altre articolazioni amministrative della Regione che, in base alla normativa vigente, svolgono le funzioni di stazione appaltante, ivi compresa la Stazione Unica Appaltante,

CONSIDERATO che il suddetto atto di indirizzo stabilisce che:

- al fine di consentire il rispetto dei principi di indeterminatezza del nominativo e di rotazione delle nomine, le commissioni giudicatrici devono essere costituite utilizzando gli elenchi di esperti esistenti presso la Stazione Unica Appaltante e la individuazione dei commissari effettuata comunque mediante sorteggio;
- per le gare sopra soglia comunitaria basate sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il presidente della commissione di gara è individuato tra i dirigenti dell'amministrazione regionale.

DATO ATTO che la Sezione Terza del Consiglio di Stato, con sentenza del 25.03.2021 n. 2509, sulla base delle precitate disposizioni deliberative, ha statuito in via interpretativa che *“il presidente della commissione di gara deve essere individuato tra i dirigenti dell'amministrazione regionale, applicando quale principio generale la regola del sorteggio per la nomina dello stesso, implicando ciò che esso non deve avvenire, in modo indifferenziato, tra tutti gli iscritti ad un indistinto (per qualifica professionale) elenco di esperti esistenti presso la Stazione Unica Appaltante, ma solo nell'ambito di quelli, tra gli iscritti, che siano dipendenti regionali in possesso della qualifica dirigenziale ovvero, anche prescindendo da quegli elenchi, tra i dirigenti regionali aventi competenza nella materia oggetto della gara”*;

RILEVATO che, in ossequio ai principi di indeterminatezza del nominativo e di rotazione nelle nomine, ribaditi altresì dal Consiglio di Stato nella prefata sentenza ed applicati in sede di individuazione, mediante sorteggio, del Presidente, si appalesa necessario, in considerazione dell'esiguo numero di dirigenti dell'amministrazione regionale iscritti nell'elenco degli esperti, ampliare la platea dei soggetti tra i quali individuare il presidente della commissione giudicatrice delle gare sopra soglia comunitaria, includendo in aggiunta ai dirigenti dell'amministrazione regionale i soggetti inseriti negli elenchi di esperti esistenti presso la Stazione Unica Appaltante, in possesso della qualifica dirigenziale e aventi competenza nella materia oggetto della gara;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- la Deliberazione della G.R. 17.02.2017, n. 28, con la quale sono stati approvati i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici.
- la Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione Terza n. 2509 del 25.03.2021;

RICHIAMATA la relazione istruttoria, nella quale è attestata la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

DATO ATTO che la presente proposta deliberazione è stata redatta d'intesa con la Stazione Unica Appaltante;

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente F.F. della Giunta regionale e/o dell'assessore competente,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. **DI INTEGRARE** la deliberazione n. 28 del 17.02.2017 con la quale, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, la Giunta regionale ha approvato i criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento pubblico;
2. **DI STABILIRE** conseguenzialmente ai sensi dell'art. 216, comma 12, d.lgs. 50/2016 e fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo nazionale, che alla nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento soggette all'applicazione del d.lgs. 50/2016 i dipartimenti regionali e le altre articolazioni amministrative della Regione che in base alla normativa vigente svolgano le funzioni di stazione appaltante, ivi compresa la Stazione Unica Appaltante regionale, provvedano secondo i seguenti criteri:
 - a. al fine consentire il rispetto dei principi di indeterminatezza del nominativo e di rotazione nelle nomine, le commissioni giudicatrici devono essere costituite utilizzando gli elenchi di esperti esistenti presso la Stazione Unica Appaltante e la individuazione dei commissari effettuata comunque mediante sorteggio;
 - b. per le gare **sopra soglia** comunitaria basate sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, dovranno essere osservate le seguenti indicazioni.

Relativamente alla composizione della commissione:

- la commissione è composta da un numero dispari di componenti, per un massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, assicurando comunque la rotazione nelle nomine;
- il sorteggio deve comunque avvenire tra un numero di soggetti doppio rispetto a quello dei commissari da individuare; qualora non sia possibile garantire tale

- rapporto rispettando il principio di rotazione, il sorteggio deve avvenire tra tutti gli iscritti agli elenchi di esperti esistenti presso la Stazione Unica Appaltante;
- il numero dei componenti è determinato tenendo conto della complessità e del valore economico dell'appalto;
 - il presidente della commissione di gara è individuato tra i dirigenti dell'amministrazione regionale ovvero tra gli esperti inseriti negli elenchi esistenti presso la Stazione Unica Appaltante, in possesso della qualifica dirigenziale e aventi competenza nella materia oggetto della gara;
 - le principali attività della commissione, elencate di seguito a titolo meramente indicativo e non esaustivo, consistono nella valutazione della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti ai fini dell'ammissibilità degli stessi alle successive fasi di gara, nella valutazione delle offerte tecniche ed economiche ed in ogni attività e sub procedimento occorrente onde addivenire all'aggiudicazione provvisoria o alla proposta di aggiudicazione;
 - al fine di garantire una maggiore celerità alle attività di gara, alla commissione può essere demandato anche solo il procedimento di valutazione delle offerte, affidando ad apposito seggio di gara presieduto dal Responsabile della procedura di gara la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi;
 - la stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti a carico della commissione, purché questi siano indicati nella documentazione di gara e non rientrino tra i compiti di amministrazione attiva, che competono alla stazione medesima. Tra i compiti ulteriori attribuibili alla commissione è da ricomprendere l'ausilio al R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte tecniche;
 - I componenti delle commissioni si obbligano a fornire, anche successivamente allo scadere dell'incarico, alla stazione appaltante, gli elementi di difesa e di giustificazione delle scelte effettuate dalla Commissione di aggiudicazione nel caso insorgessero controversie in ogni ordine e grado di giudizio;

Relativamente ai requisiti:

- i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo;
- la stazione appaltante si avvale di esperti di aree diverse nelle procedure di appalto misto, nelle gare su più lotti distinti con unica commissione giudicatrice e negli affidamenti particolarmente complessi (es. finanza di progetto);
- nel caso di carenza di professionalità negli elenchi si procederà alla selezione dei commissari attraverso avvisi ad hoc rivolti anche a professionisti esterni, selezionati in funzione della specificità della gara e delle competenze professionali possedute;
- per i commissari che siano dipendenti pubblici dovrà essere preventivamente acquisito il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza;
- il soggetto individuato quale componente della commissione può rinunciare all'incarico dopo l'accettazione solo per eccezionali e giustificati motivi.

Relativamente alle cause di incompatibilità:

- le cause di incompatibilità e di astensione sono quelle indicate all'art. 77, commi 4, 5 e 6 d.lgs. 50/2016, per come integrate dall'art. 35 bis d.lgs. 30 marzo 2001 n 165, dall'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché dall'art. 42 d.lgs. 50/2016;
- per ragioni di opportunità ed al fine di assicurare la massima garanzia di trasparenza ed imparzialità è esclusa la partecipazione alla medesima commissione giudicatrice di parenti e affini entro il secondo grado;

- l'inesistenza delle cause di incompatibilità dovrà essere dichiarata dai commissari prima dell'indizione della prima seduta di gara e dovrà persistere per tutta la durata dell'incarico.

Relativamente alla nomina dei commissari:

- i componenti sono nominati con decreto dirigenziale in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Nel provvedimento di nomina è individuato altresì il segretario della commissione, che non assume il ruolo di componente del collegio,
 - i commissari percepiranno oltre al compenso, se dovuto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e soggiorno. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione.
 - ai commissari non spetta alcun compenso se appartenenti all'amministrazione regionale.
- c. per le gare **sotto soglia** comunitaria o di non particolare complessità (ossia procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 50/2016 e quelle che prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri on/off, sulla base delle formule indicate nella documentazione di gara), basate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, dovranno essere osservati ai seguenti criteri:

Relativamente alla composizione:

- la commissione è composta da un numero dispari di componenti, pari a tre, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, assicurando comunque la rotazione nelle nomine;
- i componenti della commissione sono individuati esclusivamente tra dirigenti e dipendenti di categoria D appartenenti all'amministrazione regionale;
- il sorteggio deve comunque avvenire tra un numero di soggetti doppio rispetto a quello dei commissari da individuare; qualora non sia possibile garantire tale rapporto rispettando il principio di rotazione, il sorteggio deve avvenire tra gli iscritti agli elenchi di esperti esistenti presso la Stazione Unica Appaltante che siano dirigenti o dipendenti di categoria D appartenenti all'amministrazione regionale;
- le principali attività della commissione, elencate di seguito a titolo meramente indicativo e non esaustivo, consistono nella valutazione della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti ai fini dell'ammissibilità degli stessi alle successive fasi di gara, nella valutazione delle offerte tecniche ed economiche ed in ogni attività e sub procedimento occorrente onde addivenire all'aggiudicazione provvisoria o alla proposta di aggiudicazione.

Relativamente ai requisiti:

- i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo;
- il soggetto individuato quale componente della commissione può rinunciare all'incarico dopo l'accettazione solo per eccezionali e giustificati motivi.

Relativamente alle cause di incompatibilità.

- le cause di incompatibilità e di astensione sono quelle indicate all'art. 77 commi 4, 5 e 6 d.lgs. 50/2016 per come integrate dall'art. 35 bis d.lgs. 30 marzo 2001 n 165, dall'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché dall'art. 42 d.lgs. 50/2016;
- per ragioni di opportunità ed al fine di assicurare la massima garanzia di trasparenza ed imparzialità è esclusa la partecipazione alla medesima commissione giudicatrice di parenti e affini entro il secondo grado.
- l'inesistenza delle cause di incompatibilità dovrà essere dichiarata prima dell'indizione della prima seduta di gara e dovrà persistere per tutta la durata dell'incarico.

Relativamente alla nomina dei commissari:

- i componenti sono nominati con decreto dirigenziale in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
- ai commissari non spetta alcun compenso.

3. DI STABILIRE altresì che:

- nei documenti di gara, in ossequio al principio di trasparenza ed imparzialità, devono essere fornite informazioni dettagliate sulla composizione della commissione, sulle modalità di scelta dei componenti, nonché sulle funzioni e sui compiti della commissione;
- le attività delle commissioni giudicatrici devono essere espletate in tempi congrui, contemperando le esigenze di celerità nella conclusione dei procedimenti e qualità degli affidamenti;
- la convocazione ai componenti delle commissioni giudicatrici viene effettuata, ove non sussistano ragioni d'urgenza, con congruo anticipo rispetto alla seduta di gara riservata alla valutazione tecnica.
- che il provvedimento di nomina della commissione dovrà riportare espressamente l'attestazione relativa al rispetto delle condizioni e dei criteri del presente provvedimento;

4. DI PREVEDERE che resta in facoltà dei dirigenti responsabili della procedura di nominare una commissione di gara anche nelle procedure da aggiudicare mediante il minor prezzo, laddove ricorrano particolari ragioni;

5. DI DISPORRE che i dipartimenti e le altre articolazioni amministrative della Regione nelle funzioni di stazione appaltante, compresa la Stazione Unica Appaltante istituita con L.R. 26/2007, osservino quanto approvato con il presente atto a decorrere dalla sua notificazione;

6. DI DISPORRE a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to Adv. Eugenia MONTILLA

IL PRESIDENTE F.F.
F.to Dott. Antonino SPIRLI'